

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI PER L'UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO D'USO PUBBLICO DA PARTE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/07/2018

Art. 1 - Applicazione degli indirizzi

1. I presenti criteri si applicano per la progettazione e realizzazione dell'allestimento di superfici a cielo libero sugli spazi pubblici con riferimento all'intero territorio comunale, ove ospitare sia i servizi di somministrazione che le attività di produzione, vendita e trasformazione di alimenti senza somministrazione, come disciplinati dalla normativa vigente (a titolo meramente indicativo: gelaterie, rosticcerie, pizzerie da asporto, e assimilati), che di seguito verranno indicati con la dizione "esercizi".

2. I criteri di seguito esposti, unitamente agli elaborati grafici allegati, disciplinano le modalità di occupazione del suolo pubblico a favore degli esercizi, che per semplicità di lettura di seguito vengono indicati anche come "plateatici".

2.1. Per le aree non sottoposte a tutela di cui al Titolo Terzo del D.Lgs. n.42/2004, (Beni paesaggistici) esterne al perimetro definito dal P.R.G. vigente come Centro Storico di cui all'art. 24 della L.R. n.56/1977 s.m.i., ai fini dell'occupazione e delle modalità di allestimento dei plateatici, si dovrà fare riferimento ai presenti criteri ed all'allegato n. 02 – Indirizzi per gli allestimenti. La verifica della corretta applicazione di quanto disciplinato, sarà svolta dagli uffici competenti.

2.2. Per le aree sottoposte a tutela di cui al Titolo Terzo del D.Lgs. n.42/2004 (Beni paesaggistici) e/o definite dal P.R.G. vigente come Centro Storico di cui all'art.24 della L.R. n.56/1977 s.m.i, la verifica della corretta applicazione di quanto qui disciplinato, sarà svolta dalla Commissione Locale per il Paesaggio, istituita ai sensi della L.R. n.32/2008 s.m.i.

3. I provvedimenti autorizzativi di occupazione di suolo pubblico in favore degli esercizi, hanno validità pari ad anni cinque dalla data di rilascio del provvedimento, alla scadenza dei quali dovrà essere presentata idonea istanza per l'eventuale rinnovo (punto 2.7, art.2 e punto 5.2, art.5 del Regolamento di cui alla D.C.C. n. 43/2018).

Art. 2 - Riferimenti per la progettazione degli allestimenti

1. La progettazione degli allestimenti sugli spazi pubblici deve essere indirizzata con riferimento a:

- a) caratteristiche degli edifici prossimi alle superfici interessate dagli allestimenti;
- b) superficie da utilizzare per gli allestimenti;
- c) percorsi e visuali (interferenti con gli allestimenti);
- d) caratteristiche del contesto (arredo urbano, elementi preesistenti, usi abituali delle superfici circostanti).

Art. 3 - Indirizzi relativi alle caratteristiche degli edifici prossimi alle superfici interessate dagli allestimenti

1. Il principale riferimento per la progettazione degli allestimenti è costituito dall'edificio più prossimo alla superficie esterna utilizzata.

2. In particolare il prospetto dell'edificio, che costituisce il "fondale" dello spazio utilizzato per gli allestimenti, deve essere oggetto di analisi dei riferimenti compositivi e formali che possono guidare la scelta, morfologica e dimensionale, degli elementi impiegati per allestire la superficie interessata dall'intervento.

3. Gli elementi di riferimento da considerare nella progettazione, elencati al punto precedente, devono essere indicati e descritti nella relazione illustrativa della proposta di allestimento, in applicazione di quanto riportato nell'allegato 2 – Indirizzi per gli allestimenti.

4. Le schede grafiche di cui all'allegato 2 classificano 5 diversi tipi ricorrenti di prospetti, da considerare come "matrici" per definire i principali riferimenti progettuali, secondo le indicazioni in esse riportate.

5. Nei casi di edifici non classificati tra le 5 "matrici", in ragione delle loro caratteristiche "atipiche", la progettazione degli allestimenti dovrà essere sviluppata assumendo, per deduzione e assimilazione, criteri presenti tra i tipi individuati, anche per singoli elementi che compongono il prospetto di riferimento.

Art. 4 - Indirizzi relativi alla superficie da utilizzare per gli allestimenti

1. Per quanto attiene la superficie da impiegare per gli allestimenti corrisponde alla proiezione sulle aree esterne dell'estensione del fronte dell'esercizio di riferimento, nel rispetto di quanto previsto nelle specifiche schede grafiche di dettaglio (come individuate nell'allegato n. 2).

2. La richiesta di ampliamento del plateatico riferita al singolo esercizio è consentita, purché sia verificata la compatibilità con quanto stabilito dalle schede grafiche allegate e comunque coordinata e modulare rispetto ai criteri del progetto principale, sempre con riferimento al prospetto interessato dall'intervento.

3. L'estensione areale in aumento rispetto al fronte dell'esercizio di riferimento, o l'utilizzo di area diversa rispetto a quella frontistante l'esercizio stesso, è ammessa fatto salvo i diritti degli esercizi frontistanti/confinanti. L'Amministrazione, al fine di consentire il libero sviluppo degli esercizi, si avvale della facoltà di revoca dei plateatici precedentemente assentiti in aumento rispetto al fronte dell'esercizio di riferimento e/o in diversa localizzazione.

4. La validità delle autorizzazioni riferite ai plateatici diversi da quelli frontistanti l'esercizio, avranno durata annuale con rinnovo automatico sino al limite di cinque anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione originaria.

5. Al fine di poter esercitare il proprio diritto di libera iniziativa commerciale, ciascun frontista titolare di esercizio, può presentare istanza di occupazione di suolo nella parte frontistante di sua pertinenza.

Nel caso l'area frontistante sia occupata da altro esercizio, secondo quanto stabilito dai precedenti commi 3 e 4, l'autorizzazione, di quest'ultimo, riferita alla sola parte in estensione, sarà revocata allo scadere del provvedimento autorizzativo in corso.

6. Al fine della salvaguardia delle altre tipologie di esercizi commerciali, nelle aree disciplinate dall'allegato n. 2, le estensioni del plateatico non sono consentite laddove gli schemi grafici non prevedano la percorribilità pedonale a ridosso degli edifici;

7. Nelle aree non disciplinate dall'allegato n. 2, il plateatico o la sua estensione non sono ammessi se viene inibita la percorribilità pedonale a ridosso degli edifici.

8. Le schede grafiche di cui all'allegato 2 rappresentano schematicamente le modalità di individuazione degli areali dove localizzare gli allestimenti; tali areali sono indicativi delle zone di localizzazione e non prescrittivi delle effettive superfici utilizzabili. In particolare gli schemi grafici riportati sulle schede rappresentano criteri compositivi e modulari da sviluppare nelle effettive condizioni di intervento.

9. L'utilizzo di superfici con andamento inclinato più prevedere la realizzazione di piattaforme di regolarizzazione del piano da occupare; esse devono avere forma geometrica adeguata e coerente per ospitare allestimenti progettati secondo gli schemi, indicazioni e materiali riportati negli indirizzi di allestimento.

Art. 5 - Indirizzi relativi a percorsi e visuali interferenti con gli allestimenti dei plateatici

1. La progettazione degli allestimenti deve fare riferimento alle indicazioni riportate sulle schede grafiche per garantire la percorribilità libera degli spazi pubblici e le visuali da salvaguardare in quanto esse rappresentano i principali punti di percezione visiva del contesto pubblico del nucleo urbano.
2. Le caratteristiche dei percorsi e delle visuali dovranno essere approfondite, a partire dalle indicazioni riportate sulla scheda, e dettagliatamente illustrate in sede di progetto da sottoporre a valutazione degli organi competenti.
3. Le indicazioni grafiche illustrate sulle schede sono da considerare come componente della lettura degli spazi urbani; l'organizzazione e la dimensione dei percorsi e dei "coni visuali" liberi sarà determinata in base agli elementi utilizzati per gli allestimenti.

Art.6 - Indirizzi relativi alle caratteristiche del contesto

1. Il progetto degli allestimenti deve tenere conto delle caratteristiche del contesto in cui essi saranno collocati, in modo da non determinare impatti negativi su elementi qualificanti e/o da prevedere interventi mitigativi su elementi impropri preesistenti.
2. Oltre a quanto illustrato nei paragrafi precedenti, in sede progettuale la valutazione dei riferimenti contestuali dovrà prendere in considerazione:
 - monumenti e opere d'arte;
 - vegetazione;
 - arredo di spazi urbani;
 - illuminazione pubblica;
 - insegne;
 - strutture accessorie o temporanee.
3. Sono da considerare quali componenti del contesto anche preesistenti allestimenti, autorizzati sulla base dei contenuti del presente studio, nei cui confronti il progetto dovrà essere armonizzato.
4. Gli allestimenti previsti dal presente studio devono risultare compatibili con la presenza del mercato ambulante settimanale su spazi condivisi e/o contigui.
5. La posa di insegne identificative dell'esercizio potrà essere stampata sulle tende o fissata sulla struttura di copertura. Nelle aree sottoposte a tutela di cui al Titolo Terzo del D.Lgs. n.42/2004 Beni Paesaggistici) e/o definite dal P.R.G. vigente come Centro Storico di cui all'art.24 della L.R. n.56/197 s.m.i, la verifica della corretta apposizione, sarà svolta dalla Commissione Locale per il Paesaggio, mentre negli ambiti non identificati negli allegati, le insegne potranno essere posate unicamente sui fabbricati ove sono ubicati gli esercizi.

Art. 7 – Utilizzazione delle indicazioni grafiche

1. La documentazione grafica illustrativa allegata ha carattere indicativo per la progettazione e la realizzazione degli allestimenti. L'Amministrazione potrà avvalersi di propri organi consultivi per la valutazione dei progetti, in funzione del rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi. Il progetto dovrà esplicitare i riferimenti alle indicazioni delle schede grafiche allegate, in particolare per l'utilizzazione di forme e materiali e per la collocazione nel contesto dei nuovi allestimenti.

Art. 8 - Limiti degli allestimenti

1. L'utilizzazione delle indicazioni fornite dai presenti criteri progettuali, ha l'obiettivo di migliorare l'impatto delle strutture sul contesto, esclusivamente per l'uso delle aree esterne su suolo pubblico o d'uso pubblico.
2. Non è ammessa l'ipotesi di realizzare allestimenti di plateatici con caratteristiche tali da portare alla formazione di spazi completamente chiusi, tali da configurarsi come un "contenitore" con caratteristiche volumetriche, come definito dal Regolamento Edilizio vigente.

Art. 9 - Collegamenti spazi interni e spazi esterni

1. Nei casi di percorsi indicati dalle schede grafiche, situati in posizione intermedia tra spazi funzionali interni ed esterni (gestiti unitariamente) non è possibile prevedere coperture collocate in continuità tra essi in corrispondenza di tali percorsi. I percorsi indicati dovranno risultare sempre a cielo libero.
2. E' ammessa l'utilizzazione di elementi contenenti arredo vegetale per la configurazione della continuità tra spazi esterni e interni della stessa unità funzionale; tali elementi non devono causare l'interruzione dei percorsi pubblici e delle visuali individuati nelle schede allegate.

Art. 10 - Elementi consolidati

1. La presenza di elementi consolidati da lunga permanenza sugli edifici e che ne costituiscono riconoscibile testimonianza di "memoria storica" (eventualmente documentata con materiale fotografico), quali pensiline e insegne, potrà essere confermata se integrata nel progetto di allestimento e adeguatamente valorizzata.

Art. 11 - Pavimentazioni

1. Nei casi di installazione di strutture orizzontali (pedane) costituenti la piattaforma posta a base degli allestimenti, anche in funzione di livellamento della superficie, dovranno essere utilizzati materiali e forme coerenti con il contesto.
2. Tali strutture dovranno risultare integrate con le caratteristiche morfologiche e materiche degli spazi urbani su cui prospetta la localizzazione. La coerenza con il contesto può essere interpretata come omogeneità dei materiali e delle loro caratteristiche di impiego.
3. L'utilizzazione di materiali diversi o di forma di impiego diverse delle preesistenze deve essere motivata in sede progettuale e garantire coerenza e armonia con il contesto.

Art. 12 - Chioschi temporanei

1. La previsione di chioschi temporanei, destinati a integrare il servizio offerto dalla struttura interna, potrà essere considerata ammissibile con la precisazione che essi dovranno essere adeguatamente integrati nell'allestimento principale e non dovranno determinare chiusure complete della superficie da essi utilizzata.

Art. 13 - Colorazioni

1. La scelta delle colorazioni degli elementi che compongono l'allestimento dovrà essere coerente con le indicazioni contenute nelle schede allegate e con i riferimenti del contesto, avendo riguardo agli edifici più prossimi.
2. Allestimenti realizzati in sequenza e riferiti ad uno stesso edificio dovranno utilizzare colorazioni omogenee. In questo caso l'allestimento realizzato con il primo provvedimento autorizzativo coerente al presente studio, costituirà riferimento obbligatorio per il successivo.
3. L'Amministrazione potrà dotarsi di una "cartella colori" da usare come riferimento per le scelte progettuali degli allestimenti.

Art. 14 - Arredi

1. La scelta degli arredi da utilizzare è demandata ad ogni singolo intervento. Essa dovrà essere indicata in sede di progettazione degli allestimenti, illustrando i criteri di scelta fondati sulla coerenza con le parti disciplinate dagli allegati presenti criteri. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela

e valorizzazione del decoro urbano, la Commissione Locale per il Paesaggio, potrà escludere l'impiego di arredi ritenuti impropri o non adeguati.

Sono ammessi corpi riscaldanti con caratteristiche tipologiche consone all'ubicazione del plateatico, nel rispetto delle norme di settore in materia di sicurezza.

Art. 15 - Illuminazione

1. L'illuminazione degli spazi interessati dagli allestimenti dovrà essere illustrata in sede di progetto.
2. Gli elementi illuminanti dovranno essere integrati con gli allestimenti dei plateatici.
3. La Commissione Locale per il Paesaggio potrà escludere soluzioni e materiali ritenuti impropri o inadeguati.

Art. 16 – Norma transitoria

I presenti criteri si applicano esclusivamente alle richieste di nuova occupazione di suolo, o nei casi di rinnovo o modifica di quelle in essere.